

smije

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

per l'assicurazione protezione giuridica





Gentile cliente,

Siamo a sua disposizione, se le dovesse capitare qualche guaio.

Per far sì che lei sappia esattamente quale supporto le offre la sua nuova assicurazione protezione giuridica, abbiamo riassunto tutte le prestazioni nelle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Ogni volta che menzioniamo «Lei», intendiamo lei in qualità di contraente dell'assicurazione o di persona assicurata, mentre con «noi» intendiamo Smile. La sua Smile

La sua Smile

Indice

G	Disposizioni comuni	6
G.1	Inizio, durata e fine della copertura assicurativa	6
G.1.1	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	6
G.1.2	Diritto di revoca	6
G.1.3	Obbligo di dichiarazione	6
G.1.4	Modifica del rischio	6
G.1.5	Cambiamento di abitazione e trasferimento all'estero	7
G.1.6	Durata del contratto	7
G.1.7	Validità temporale	7
G.1.8	Fine della copertura assicurativa	7
G.1.8.1	Alla scadenza del contratto	7
G.1.8.2	In caso di sinistro	7
G.1.8.3	Reticenze	7
G.1.8.4	In caso di violazione dell'obbligo di notifica	8
G.1.8.5	In caso di trasferimento all'estero	8
G.1.8.6	Altri motivi di rescissione	8
G.2	Premio	8
G.2.1	Scadenza	8
G.2.2	Rimborso	9
G.3	Retribuzione dei mediatori	9
G.4	Modifiche del contratto	9
G.4.1	Diritto di modifica	9
G.4.2	Consenso	9
G.4.3	Rifiuto	9
G.5	Persone assicurate	10
G.6	Prestazioni assicurate	10
G.7	Esclusioni generali	11
G.8	Sanzioni	11
G.9	Diritto applicabile, basi del contratto	12
G.10	Ente assicurativo	12
G.11	Adempimento del contratto e foro competente	12
G.12	Comunicazioni	12



R	Protezione giuridica	14
R.1	Assicurazione protezione giuridica della circolazione	14
R.1.1	Persone assicurate e caratteristiche	14
R.1.2	Veicoli assicurati	14
R.1.3	Casi di protezione giuridica assicurati riguardanti la circolazione	14
R.1.3.1	Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	14
R.1.3.2	Procedure penali contro una persona assicurata	15
R.1.3.3	Procedure amministrative	15
R.1.3.4	Controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	15
R.1.3.5	Controversie derivanti da obblighi contrattuali in relazione con un veicolo assicurato	16
R.1.3.6	Consulenza protezione giuridica in tutte le altre controversie legali	16
R.2	Assicurazione protezione giuridica della privata (se convenuta nel contratto)	17
R.2.1	Casi di protezione giuridica privata assicurati	17
R.2.1.1	Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC	17
R.2.1.2	Procedure penali contro una persona assicurata	17
R.2.1.3	Controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni	18
R.2.1.4	Controversie in qualità di conduttore nei confronti del locatore	18
R.2.1.5	Controversie in qualità di locatore nei confronti del conduttore	18
R.2.1.6	Controversie concernenti il contratto di lavoro in qualità di lavoratore o funzionario nei confronti del datore di lavoro	19
R.2.1.7	Controversie derivanti da ulteriori obbligazioni contrattuali	19
R.2.1.8	Protezione giuridica Internet	19
R.2.1.9	Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine	20
R.2.1.10	Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso	20
R.2.1.11	Edilizio e della pianificazione del territorio	20
R.2.1.12	Consulenza protezione giuridica in tutte le altre controversie legali	20



S	In caso di sinistro	22
S.1	Procedura in caso di sinistro	22
S.2	Risoluzione del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno	22
S.3	Franchigie	23
S.4	Riduzione delle prestazioni assicurative	23
S.5	Esigibilità dell'indennizzo	23
S.6	Prescrizione e decadenza	24

G Disposizioni comuni

G.1 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa

G.1.1 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa

Il contratto diventa effettivo con il pagamento della prima fattura del premio. La copertura assicurativa inizia con la stipulazione del contratto, tuttavia non prima del giorno indicato nella polizza come data d'inizio. L'assicurazione copre i sinistri avvenuti nel corso della durata contrattuale.

Per la stipulazione dell'assicurazione noi concediamo una copertura assicurativa provvisoria di 30 giorni dalla data d'inizio indicata nella polizza.

Copertura temporale e periodo d'attesa

Determinante per la validità temporale della protezione assicurativa è la data in cui si è verificato l'evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l'evento di base si è verificato dopo la stipulazione dell'assicurazione rispettivamente dopo la scadenza del periodo d'attesa. Che cosa è l'evento di base è definito nelle tabelle all'art. R.1.3 e R.2.1.

G.1.2 Diritto di revoca

Può revocare il contratto d'assicurazione che ha stipulato entro 14 giorni. Il termine di revoca decorre dal momento in cui ha stipulato il contratto. Il termine viene considerato rispettato se ci notifica la revoca l'ultimo giorno del relativo termine.

G.1.3 Obbligo di dichiarazione

Lei ha l'obbligo di rispondere in modo completo e veritiero a tutte le domande poste a Lei. Con il pagamento della fattura del premio Lei conferma, in particolare, la correttezza dei dati contenuti nella polizza.

G.1.4 Modifica del rischio

Se, nel corso della validità dell'assicurazione, cambia un fattore importante per la valutazione del rischio, la cui entità era stata definita dalle parti alla stipula del contratto, Lei ha il dovere di comunicarlo immediatamente. Una volta avvenuta la comunicazione, noi abbiamo il diritto di aumentare il premio in misura adeguata e con effetto retroattivo, a partire dal momento in cui si è verificato l'aumento del rischio, oppure di disdire la parte del contratto interessata dalla modifica entro 14 giorni dalla ricezione della Sua comunicazione. Il contratto si estingue 30 giorni dopo il recapito della disdetta. A Lei spetta lo stesso diritto di disdetta, se non è d'accordo con l'aumento del premio.

In caso di diminuzione del rischio noi ridurremo il premio in misura corrispondente; tuttavia, se la comunicazione è tardiva, al più presto dal momento della notifica da parte Sua.

G.1.5 Cambiamento di abitazione e trasferimento all'estero	<p>Ci dovrà comunicare un cambiamento di abitazione in Svizzera o un trasferimento all'estero entro 30 giorni.</p> <p>Noi abbiamo il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i premi alla nuova situazione.</p>
G.1.6 Durata del contratto	<p>Il Suo contratto d'assicurazione dura un anno. Le date dell'inizio e della fine del contratto si trovano nella Sua polizza.</p> <p>Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno.</p>
G.1.7 Validità temporale	<p>La Sua assicurazione copre i sinistri che si verificano o che sono causati nel corso della durata contrattuale.</p>
G.1.8 Fine della copertura assicurativa	
G.1.8.1 Alla scadenza del contratto	<p>La durata contrattuale indicata sulla polizza è sempre di un anno. Il contratto si prolunga sempre di un altro anno, se non viene disdetto da parte Sua o da parte nostra al più tardi 1 mese prima della scadenza.</p>
G.1.8.2 In caso di sinistro	<p>Dopo ogni evento assicurato, per il quale siamo tenuti a pagare un risarcimento, entrambe le parti possono disdire la copertura assicurativa interessata o l'intero contratto come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lei deve disdire entro e non oltre 14 giorni dopo aver avuto notizia dell'avvenuto pagamento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto si estingue 14 giorni dopo il recapito della disdetta al nostro indirizzo; b) noi dobbiamo disdire entro e non oltre la data del pagamento del risarcimento o dell'erogazione delle prestazioni assicurative. Il contratto termina 14 giorni dopo il recapito della disdetta al Suo indirizzo.
G.1.8.3 Reticenze	<p>Se, alla stipula dell'assicurazione, Lei ha risposto in modo incompleto o inesatto a una delle domande che sono indicate anche nella polizza, noi abbiamo il diritto di recedere dal contratto entro 4 settimane dalla scoperta della violazione di questo Suo obbligo di dichiarazione.</p> <p>Quando il contratto è sciolto per un tale recesso, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, nella misura in cui il fatto che è stato oggetto della reticenza abbia influito sull'insorgere o sulla portata del danno. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.</p>

G.1.8.4
In caso di violazione dell'obbligo di notifica

Se Lei ha notificato in modo inesatto o ha taciuto la modifica di un importante fattore di rischio, di cui era o doveva essere a conoscenza e che è dichiarato nei documenti della polizza, noi non saremo legati al contratto per il periodo rimanente.

G.1.8.5
In caso di trasferimento all'estero

Se Lei trasferisce il Suo domicilio all'estero, il contratto cessa immediatamente su Sua richiesta oppure, al più tardi, alla scadenza dell'anno d'assicurazione.

G.1.8.6
Altri motivi di rescissione

Ci riserviamo il diritto di disdire il contratto o di recedere dal contratto in caso di:

- a) motivazione fraudolenta del diritto all'assicurazione;
- b) evento assicurato provocato intenzionalmente;
- c) violazione del divieto di apportare cambiamenti in caso di sinistro;
- d) sovrassicurazione intenzionale e doppia assicurazione fraudolenta.

La disdetta è valida dal momento in cui Le perviene.

G.2 Premio

G.2.1
Scadenza

In linea di massima il premio deve essere pagato entro la data di scadenza prevista dalla polizza.

Se è stato pattuito il pagamento a rate, viene riscosso un supplemento. Le singole rate del premio hanno come scadenza di pagamento la data prevista dalla polizza. Le rate non ancora giunte a scadenza si considerano differite. Le parti contraenti rinunciano a richiedere il saldo delle fatture d'importo inferiore a CHF 10 (eccetto per pagamento con carte).

Se Lei non paga il premio o una singola rata, noi Le invieremo a Sue spese una diffida che include le spese di incasso (CHF 20). Dall'invio della diffida il pagamento va effettuato entro i 14 giorni previsti dalla legge.

Se entro tale termine non ci perviene il premio o la rata pattuita, il nostro obbligo di prestazione è sospeso a partire dalla scadenza del termine di diffida, finché i premi e le spese non saranno interamente saldati.

Siamo autorizzati a recedere dal contratto alla scadenza del termine della diffida.

In caso di mora ci riserviamo il diritto di convertire ad annuale la modalità di pagamento e di chiedere con la diffida il pagamento dell'intero premio annuo ancora scoperto.

G.2.2 Rimborso

Se il contratto viene annullato anticipatamente per un motivo previsto dalla legge o dal contratto stesso, il premio convenuto per l'anno d'assicurazione in corso è dovuto in misura proporzionale solo fino alla data di rescissione.

L'intero premio annuo è però dovuto, se abbiamo erogato prestazioni per:

- a) un danno parziale nel primo anno d'assicurazione;
- b) un danno totale.

G.3 Retribuzione dei mediatori

Se, per la stipulazione o la gestione di questo contratto d'assicurazione, i Suoi interessi sono curati da una terza persona, ad es. un mediatore, è possibile che, sulla base di un accordo in tal senso, questa terza persona riceva da noi un compenso per la sua attività. Se desidera maggiori informazioni al riguardo, dovrà rivolgersi a tale terza persona.

G.4 Modifiche del contratto

G.4.1 Diritto di modifica

Se si verificano le variazioni sotto indicate, possiamo modificare il Suo contratto a partire dal nuovo anno d'assicurazione:

- a) premi
- b) disposizioni riguardanti le franchigie
- c) prestazioni
- d) imposte federali
- e) ulteriori tasse

In caso di modifiche apportate al contratto, Le comunicheremo le nuove condizioni contrattuali entro e non oltre 25 giorni prima dell'inizio del nuovo anno d'assicurazione.

G.4.2 Consenso

Se non avremo ricevuto alcuna disdetta al più tardi entro l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione, riterremo che Lei abbia dato il Suo consenso alle modifiche del contratto.

G.4.3 Rifiuto

Se Lei non è d'accordo con le modifiche del contratto, può disdire le sezioni interessate dalla modifica o l'intero contratto per la fine dell'anno d'assicurazione.

Non rappresentano motivo di disdetta le modifiche dei premi che avvengono in seguito a variazioni delle imposte federali o di ulteriori tasse.

G.5 Persone assicurate

A seconda della convenzione nella polizza, è assicurato il contraente solo (assicurazione individuale) o il contraente e la sua famiglia (assicurazione familiare).

Sono considerate famiglia le seguenti persone, a condizione che queste convivano con il contraente o tornino regolarmente nell'abitazione come soggiornanti settimanali:

- a) il coniuge o il partner convivente non coniugato con il contraente;
- b) i genitori del contraente o del partner convivente non coniugato con il contraente;
- c) i figli non sposati (compresi figli adottivi, in affidamento, figliastri o nipoti) del contraente, del coniuge o del partner convivente non coniugato con il contraente;
- d) le persone minorenni.

G.6 Prestazioni assicurate

La Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a) la presa a carico degli interessi dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico della Coop Protezione Giuridica
- b) copertura fino a un massimo di CHF 300'000 per caso (gold) o CHF 250'000 per caso (silver), sempre che non sussistano specifiche limitazioni di prestazioni,
 - 1) dei costi del legale incaricato
 - 2) dei costi di periti incaricati
 - 3) delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell'assicurato
 - 4) delle indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell'assicurato
 - 5) del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva. L'assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla Coop Protezione Giuridica.
- c) copertura fino a un massimo di CHF 3'000 per caso (solo gold)
 - 1) dei costi per la necessaria comparizione di fronte a un tribunale all'estero
 - 2) dei costi per le traduzioni necessarie

- d) Non vengono coperte:
 - 1) multe
 - 2) risarcimento danni
 - 3) costi a carico di terzi responsabili
 - 4) spese concernenti atti notarili o d'iscrizione a registri pubblici

Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute a Coop Protezione Giuridica.

G.7 Esclusioni generali

Non viene concessa alcuna protezione giuridica nei seguenti casi:

- a) per vertenze fra persone assicurate dallo stesso contratto
- b) con la Coop Protezione Giuridica o i loro organi
- c) nei confronti dei legali e periti in un caso assicurato
- d) per i casi in relazione ad un delitto intenzionale così come pure provocati intenzionalmente
- e) per i casi relativi ad eventi bellici o disordini
- f) per i casi in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti
- g) per i casi in relazione a pretese derivate all'assicurato in virtù di una successione

G.8 Sanzioni

Non eroghiamo prestazioni se ciò comporta una violazione di sanzioni applicabili di tipo economico, commerciale o finanziario.

G.9 Diritto applicabile, basi del contratto

Questo contratto è soggetto al diritto svizzero. La polizza, le CGA, oltre a eventuali Condizioni particolari, formano le basi del contratto. Per il resto si applicano la Legge federale svizzera sul contratto d'assicurazione (LCA), il Codice di procedura civile (CPC) e la Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).

G.10 Ente assicurativo

L'ente assicurativo del rischio per l'assicurazione protezione giuridica è:

Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, 5001 Aarau.

Responsabile della presente assicurazione è:

smile.direct assicurazioni, una succursale della

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede in Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf.

Le persone assicurate hanno diritto d'azione diretta nei confronti del portatore del rischio.

G.11 Adempimento del contratto e foro competente

Gli enti assicurativi (ai sensi dell'art. G 10) devono adempiere i loro obblighi derivanti dal presente contratto di assicurazione presso il domicilio o la Sua sede in Svizzera.

In caso di controversie giudiziarie Lei può scegliere tra il foro ordinario oppure il Suo domicilio svizzero o la Sua sede svizzera.

G.12 Comunicazioni

Le richieste concernenti servizi e consulenze ci possono essere inoltrate telefonicamente, per via elettronica o tramite lettera (con o senza firma):

Centro servizi:

0844 848 444 (24 ore su 24)

www.smile-direct.com

info@smile-direct.ch

Corrispondenza:

smile.direct assicurazioni

Zürichstrasse 130

8600 Dübendorf

Considerato che, in materia di protezione dei dati, la sicurezza di e-mail non crittografate e altre forme di comunicazione elettroniche non può essere assicurata, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla segretezza e all'integrità di tutti i messaggi elettronici.

Oltre alle possibilità di contatto suindicate, per le notifiche e le domande riguardanti i sinistri è a disposizione il seguente numero gratuito:

Numero sinistri:

0800 848 488 (24 ore su 24)

I Suoi obblighi in caso di sinistro sono regolati nelle presenti disposizioni agli articoli S.1 – S.6.

R Protezione giuridica

R.1 Assicurazione protezione giuridica della circolazione

La protezione giuridica della circolazione è valida per tutte le controversie derivanti dalla partecipazione alla circolazione stradale oppure in relazione con veicoli a motore.

R.1.1 Persone assicurate e caratteristiche

- a) Le persone menzionate nella polizza in qualità di:
 - 1) proprietario o detentore di un veicolo assicurato
 - 2) conducente di un veicolo a motore oppure di un'imbarcazione
 - 3) pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un qualsiasi mezzo di trasporto
- b) Conducente e passeggero di un veicolo assicurato

R.1.2 Veicoli assicurati

- a) veicoli a motore immatricolati a nome di una persona assicurata (inc. ev. veicolo di rimpiazzo)
- b) imbarcazioni stazionate e immatricolate in Svizzera a nome di una persona assicurata
- c) veicoli a motore noleggiati da una persona assicurata

R.1.3 Casi di protezione giuridica assicurati riguardanti la circolazione

R.1.3.1 Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Evento di base:
data dell'evento dannoso
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell'Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità)
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

- 2) non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come pure il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali

R.1.3.2
Procedure penali contro
una persona assicurata

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Evento di base:
data presunta violazione della legge
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:
Nel caso di un procedimento nei confronti dell'assicurato per un reato intenzionale, le spese saranno rimborsate solo dopo la sua assoluzione o l'abbandono del procedimento. Nessun costo sarà pagato se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento è in connessione con una transazione o un risarcimento all'accusatrice, all'accusatore o a terze persone.

R.1.3.3
Procedure amministrative

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Evento di base:
data presunta violazione della legge
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:

Non sono assicurati:

- 1) i casi atti al riottenimento della licenza di condurre
- 2) costi inerenti accertamenti medici atti a determinare l'idoneità alla guida

R.1.3.4
Controversie con
un'assicurazione, cassa
malati o cassa pensioni

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio

R.1.3.5
Controversie derivanti da
obblighi contrattuali in
relazione con un veicolo
assicurato

- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: non assicurata
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

2) non sono assicurati: i casi in relazione con contratti professionali

R.1.3.6
Consulenza protezione
giuridica in tutte le altre
controversie legali

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: 1 consulenza / anno fino a max. CHF 500
 - 2) silver: 1 consulenza / anno fino a max. CHF 500
- d) Particolarità:
La consulenza protezione giuridica (1 consulenza) si applica a tutti i casi e qualità non espressamente menzionati, nonché ai casi relativi a:
 - 1) i casi di sinistro per i quali il veicolo assicurato viene utilizzato al trasporto di persone o scuola di guida a scopo lucrativo
 - 2) i casi di sinistro derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni o corse compreso l'allenamento

R.2 Assicurazione protezione giuridica della privata (se convenuta nel contratto)

R.2.1

Casi di protezione giuridica privata assicurati

R.2.1.1

Richiesta risarcimento danni extracontrattuali nei confronti dell'autore risp. la sua assicurazione RC

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Evento di base:
data dell'evento dannoso
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

2) non sono assicurati: le richieste di risarcimento danni inoltrate nei confronti dell'assicurato così come il recupero di danni puramente economici dell'assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali

R.2.1.2

Procedure penali contro una persona assicurata

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno
- c) Evento di base:
data presunta violazione della legge
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:
Nel caso di un procedimento nei confronti dell'assicurato per un reato intenzionale, le spese saranno rimborsate solo dopo la sua assoluzione o l'abbandono del procedimento. Nessun costo sarà pagato se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento è in connessione con una transazione o un risarcimento all'accusatrice, all'accusatore o a terze persone.

R.2.1.3

Controversie con un'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell'assicurazione, cassa malati o cassa pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
(CHF 3'000 per i casi sopravvenuti nel corso del primo anno d'assicurazione)
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000.
(CHF 3'000 per i casi sopravvenuti nel corso del primo anno d'assicurazione)
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300
 - 2) periodo d'attesa e limitazione delle prestazioni di CHF 3'000 vengono unicamente applicati per ogni evento assicurato in relazione ad una malattia

R.2.1.4

Controversie in qualità di conduttore nei confronti del locatore

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
- e) Particolarità:
valore litigioso minimo CHF 300

R.2.1.5

Controversie in qualità di locatore nei confronti del conduttore

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: non assicurata
- e) Particolarità:
valore litigioso minimo CHF 300

R.2.1.6
Controversie concernenti il contratto di lavoro in qualità di lavoratore o funzionario nei confronti del datore di lavoro

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000.
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

2) non sono assicurate: controversie in qualità di direttori, membri della direzione, sportivi professionisti e allenatori

R.2.1.7
Controversie derivanti da ulteriori obbligazioni contrattuali

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: al di fuori dell' Europa CHF 30'000
(CHF 3'000 per controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione)
 - 2) silver: al di fuori della Svizzera CHF 30'000
(nessuna copertura per controversie in relazione con una costruzione, una demolizione, una trasformazione di immobili, se per questi lavori è richiesto un permesso di costruzione)
- e) Particolarità:
 - 1) valore litigioso minimo CHF 300

2) non sono assicurati casi in relazione a contratti di prestito e controversie derivanti da concubinato

R.2.1.8
Protezione giuridica Internet

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: non assicurata
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi

- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: non assicurata
- e) Particolarità:
in aggiunta all'art. R.2.1.7 sono assicurate controversie giuridiche derivanti dalla violazione di diritti d'autore, al nome e al marchio.

R.2.1.9

Controversie di diritto civile con vicini direttamente confinanti dovute ad immissioni e questioni di confine

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: 1 consulenza / anno fino a max. CHF 500

R.2.1.10

Controversie di diritto civile inerenti il diritto di proprietà, diritti reali limitati e possesso

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data dell'evento dal quale sorge la controversia
- d) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: CHF 500

R.2.1.11

Edilizio e della pianificazione del territorio

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: non assicurata
- b) Periodo d'attesa: 3 mesi
- c) Evento di base:
data della domanda di costruzione
- e) Limite delle prestazioni:
 - 1) gold: CHF 3'000
 - 2) silver: non assicurata

R.2.1.12

Consulenza protezione giuridica in tutte le altre controversie legali

- a) Validità territoriale:
 - 1) gold: mondo intero
 - 2) silver: Europa
- b) Periodo d'attesa: nessuno

- c) Limite delle prestazioni:
- 1) gold: 1 consulenza / anno fino a max. CHF 500
 - 2) silver: 1 consulenza / anno fino a max. CHF 500
- d) Particolarità:
- La consulenza protezione giuridica (1 consulenza) si applica a tutti i casi e qualità non espressamente menzionati, nonché ai casi relativi a:
- 1) a un'attività remunerata
 - 2) in concomitanza con una casa con più di tre appartamenti rispettivamente locali commerciali oppure se l'edificio non è abitato dal proprietario stesso, così come pure case o appartamenti di vacanza affittati per più di due mesi
 - 3) all'acquisto (compera, vendita, scambio, donazione, ecc.) come pure il prestito o la locazione relativi a immobili o terreni e lo scioglimento di proprietà comuni
 - 4) all'attività dell'assicurato in qualità di organo sociale, rappresentante legale o socio di persone giuridiche, rispettivamente società di persone, così come pure altri casi in relazione con le funzioni sopraindicate
 - 5) al diritto fiscale e tributario, canonico, edilizio e della pianificazione del territorio così come pure al diritto d'espropriazione
 - 6) alle procedure d'esecuzione e fallimento relative alla situazione patrimoniale dell'assicurato
 - 7) ai titoli, affari finanziari, investimenti di denaro, cauzioni nonché giochi e scommesse
 - 8) a casi in relazione all'utilizzo di velivoli se per quest'ultimi è richiesta una licenza ufficiale
 - 9) a veicoli a motore

S In caso di sinistro

S.1 Procedura in caso di sinistro

L'insorgere di un caso di protezione giuridica deve essere notificato immediatamente a Coop Protezione Giuridica:

info@cooprecht.ch oppure **+41 62 836 00 57**
o ad una delle sue filiali
(Losanna **+41 21 641 61 20** / Bellinzona **+41 91 825 81 80**).

Noi (o la Coop Protezione Giuridica) abbiamo inoltre il diritto di richiedere una notifica di sinistro per iscritto. Noi decidiamo il da farsi in merito ai necessari accertamenti e all'assunzione di prove.

La persona assicurata deve collaborare con Coop Protezione Giuridica nel trattamento del caso, rilasciare le necessarie procure e fornire informazioni nonché trasmettere immediatamente le comunicazioni e i documenti che le vengono inviati.

S.2 Risoluzione del caso di protezione giuridica e accertamento / liquidazione del danno

Prima consultazione con Lei, Coop Protezione Giuridica prende le misure necessarie per la tutela dei Suoi interessi.

Se è necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o in caso di conflitti d'interessi, Lei può proporre uno di Sua scelta. Se Coop Protezione Giuridica non approva tale scelta, Lei ha la possibilità di proporre altri tre legali che non possono appartenere allo stesso studio legale. Coop Protezione giuridica deve accettare uno di questi tre legali proposti.

Prima di conferire il mandato a un avvocato Lei dovrà richiedere il consenso e la garanzia d'assunzione dei costi a Coop Protezione Giuridica. In caso di inosservanza di questa disposizione Coop Protezione Giuridica potrà ridurre le sue prestazioni.

Se Lei decide di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà sostenere i costi derivanti da tale cambiamento.

Procedura in caso di divergenze d'opinioni

In caso di divergenze d'opinioni, in particolare se Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, Lei può chiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni sull'arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Se Lei desidera procedere a proprie spese e, così facendo, ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa da Coop Protezione Giuridica, la stessa erogherà le prestazioni contrattuali.

S.3 Franchigie

Se è stata convenuta una franchigia, una eventuale limitazione della prestazione si applicherà solo dopo detrazione della franchigia.

S.4 Riduzione delle prestazioni assicurative

a) Violazioni dell'obbligo di diligenza e dei doveri

In caso di violazione colposa delle disposizioni legali o contrattuali o degli obblighi, l'indennizzo può essere ridotto o perfino annullato, nella misura in cui tale violazione abbia influito sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. Tale norma non si applica a condizione che possa dimostrare che la violazione delle disposizioni o degli obblighi non abbia influito né sulla causa del danno, né sull'estensione delle prestazioni da noi dovute.

Se sono già state erogate delle prestazioni, noi abbiamo un diritto di regresso nei Suoi confronti. Ciò vale altresì se dobbiamo erogare prestazioni dopo la cessazione dell'assicurazione.

Il diritto di regresso comprende le prestazioni assicurative erogate, comprensive degli onorari per avvocati e delle spese giudiziarie pagati. In caso di regresso, le prestazioni erogate vanno rimborsate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Il mancato pagamento entro un termine di 14 giorni dalla diffida comporta l'estinzione dell'intero contratto. Rimane inoltre riservato il diritto di regresso.

S.5 Esigibilità dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile 30 giorni dopo che abbiamo ricevuto tutta la documentazione necessaria per l'accertamento dell'ammontare del danno, della copertura e della responsabilità.

Il nostro obbligo di pagamento viene differito finché, a seguito di una colpa Sua o dell'avente diritto, non è possibile accertare o pagare l'indennizzo. In particolare, l'esigibilità non può considerarsi scaduta qualora:

- a) sussistano dubbi sul diritto del beneficiario dei pagamenti;
- b) sia in corso un'indagine della polizia o penale a causa del danno e il procedimento nei Suoi confronti o dell'avente diritto non sia ancora concluso.

S.6 Prescrizione e decadenza

I crediti derivanti da questo contratto d'assicurazione si prescrivono 5 anni dopo l'insorgere della circostanza che motiva l'obbligo di prestazione.

Le richieste di risarcimento che sono state rifiutate decadono se non vengono fatte valere per vie legali entro 5 anni dall'insorgere del sinistro.